



N.protocollo: 05/2009

Data: 16 febbraio 2009

Oggetto: LE NUOVE PROCEDURE PER LA RATEAZIONE DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO

Segnaliamo ai Sigg.ri Clienti che Equitalia, tenendo conto delle numerose richieste ricevute al riguardo e considerando anche le difficoltà finanziarie derivanti dal perdurante stato di crisi economica, con la Direttiva n.2/09 dello scorso 14 gennaio ha introdotto due importanti novità che faciliteranno la rateazione dei debiti erariali contenuti in cartelle esattoriali cui non si riesce a far fronte in unica soluzione.

Diminuzione della maxi rata iniziale

In via generale, i contribuenti che ottenevano la rateazione erano obbligati all'integrale versamento, contestualmente alla prima rata, anche degli interessi di mora, degli aggi, delle spese di riscossione coattiva e dei diritti di notifica della cartella.

Tale adempimento poteva rendere oltremodo difficoltoso il versamento; pertanto, al fine di rendere più sopportabile il frazionamento del debito, viene previsto che rientrino nel piano di rateazione (quindi possono essere ripartiti sino ad un massimo di 72 rate) anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione. Continuano a dovere essere pagati contestualmente alla scadenza della prima rata i diritti di notifica e le spese per la procedura coattiva, in quanto trattasi di mero recupero di costi già sostenuti.

Ampliata la possibilità di ottenere la rateazione

I soggetti esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria potevano ottenere la rateazione dei debiti iscritti a ruolo a condizione che l'indice di liquidità (conteggiato come di seguito dettagliato) fosse inferiore ad 1.

$\frac{\text{(liquidità immediata + liquidità differita)}}{\text{passività correnti}}$	≥ 1	NO	La situazione finanziaria della società o della ditta non risponderà al requisito di temporanea difficoltà e, dunque, la richiesta di rateazione non potrà essere accolta.
	< 1	SÌ	Il risultato dell'indice legittima il proseguimento dell'analisi, anche se non è da solo sufficiente ad integrare il requisito previsto dall'art.19 del DPR n.602/73, in quanto i flussi finanziari generati dall'attività d'impresa potrebbero, comunque, consentire il puntuale adempimento in unica soluzione dell'obbligazione derivante dall'iscrizione a ruolo.



In tal caso, il numero delle rate dipendeva dal risultato dell'indice ALFA, conteggiato come di seguito dettagliato, ed in particolare:

- con l'indice ALFA sino a 4, non si poteva ottenere la rateazione;
- con ALFA superiore a 4 si otteneva la rateazione e, più precisamente, con risultati sino a 7 si potevano ottenere 18 rate, sino a 10 si potevano ottenere 36 rate, superiore a 10 si poteva giungere sino a 72 rate.

Ferma restando l'esistenza di un indice di liquidità (come sopra determinato) inferiore a 1, la rateazione viene ora concessa in relazione ai seguenti valori dell'indice ALFA:

L'indice ALFA (α) determina l'effettiva possibilità di ottenere la rateazione			
$\alpha = \frac{\text{debito complessivo}^{(*)}}{\text{valore della produzione}} \times 100$ <p>(*)Comprensivo degli interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella</p>	$\alpha < 3$	NO	la situazione finanziaria dell'impresa non risponderà al requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e la rateazione non potrà essere concessa.
	$3 \leq \alpha \leq 3,5$	SÌ	Rateazione concedibile con un massimo di 12 rate
	$3,6 \leq \alpha \leq 4$		Rateazione concedibile con un massimo di 18 rate
	$4,1 \leq \alpha \leq 6$		Rateazione concedibile con un massimo di 36 rate
	$6,1 \leq \alpha \leq 8$		Rateazione concedibile con un massimo di 48 rate
	$8,1 \leq \alpha \leq 10$		Rateazione concedibile con un massimo di 60 rate
	$\alpha > 10$		Rateazione concedibile con un massimo di 72 rate

Alla luce delle descritte modifiche, potrebbe verificarsi il caso del contribuente che, pur avendo già ricevuto il diniego alla rateazione, con i nuovi parametri viene rimesso in gioco.

Invitiamo pertanto tutti i contribuenti che si trovassero in tale situazione a rivolgersi con sollecitudine allo Studio, affinché si possa provvedere all'inoltro di una nuova istanza ad Equitalia.